SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

Ministero delle finanze

Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale
per la programmazione economica

CIRCOLARI

Ministero dei trasporti e della navigazione
e
Ministero dei lavori pubblici

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. **277.**

Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree depresse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti tramite commissario ad acta

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario *ad acta* può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli.* CAIANIELLO

96G0293

DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. **278.**

Contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'erogazione di contributi a banche, fondi ed organismi internazionali, al fine di ottemperare agli impegni assunti negli anni dal 1991 al 1995 in sede internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Contributi finanziari

1. È autorizzata, a titolo di contributi agli organismi finanziari internazionali di seguito elencati, l'erogazione per l'anno 1995 di complessive L. 456.165.000.000 e per l'anno 1996 di complessive L. 729.999.011.000 così ripartite:

a) L. 568.000.000.000, in favore dell'IDA (Associazione internazionale per lo sviluppo), quale prima e seconda rata del contributo relativo alla X ricostituzione delle risorse;

b) L. 329.367.000.000 in favore del Fondo africano di sviluppo, quale prima e seconda rata del contributo relativo alla VI ricostituzione delle risorse;

c) L. 109.456.000.000, in favore del Fondo asiatico di sviluppo, quale prima e seconda rata del contributo relativo alla V ricostituzione delle risorse;

d) L. 16.220.000.000, in favore del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, quale contributo alla III ricostituzione delle risorse;

e) L. 5.809.000.000, in favore del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, quale prima rata del contributo relativo alla IV ricostituzione delle risorse;

f) L. 32.194.000.000, in favore del Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal (per la protezione della fascia di ozono), quale contributo per gli anni 1993, 1994 e 1995;

g) L. 39.951.000.000, in favore della Global Environment Facility (GEF), quale prima rata del contributo alla I ricostituzione delle risorse;

h) L. 30.782.011.000, in favore della Banca interamericana di sviluppo, quale prima rata del contributo alla VIII ricostituzione delle risorse;

i) L. 39.668.000.000, in favore della Banca europea per gli investimenti (BEI), quale prima rata del VII aumento di capitale;

l) L. 3.300.000.000, in favore della Banca asiatica di sviluppo, quale prima rata della sottoscrizione al IV aumento del capitale;

m) L. 11.417.000.000, in favore del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, quale prima rata del contributo alla ricostituzione delle risorse.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a L. 456.165.000.000 per l'anno 1995 ed a L. 729.999.011.000 per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per l'anno 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0294

DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. **279**.

Disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonché interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in ordine alla copertura delle spese connesse all'imposizione di oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea di particolare rilevanza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di completare gli interventi a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali, al fine di fronteggiare la forte concorrenza dei mercati internazionali, nonché di emanare ulteriori disposizioni concernenti i lavoratori portuali e i dipendenti dei soppressi enti portuali necessarie al completamento della riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, della sanità e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea

1. È autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408, del Consiglio del 23 luglio 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-1998 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

3. In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1. In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale, nonché ai fini della pianificazione della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche potrà essere assistita mediante il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, nei limiti della capacità produttiva annua già riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, la parola: «decennale» è sostituita dalla seguente: «dodecennale».

5. Alla copertura del relativo onere pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Interventi a favore del settore portuale e dell'armamento

1. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché di ulteriori 150 dipendenti delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994, intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonché delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera *i)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, che provvede al rimborso agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

5. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 4 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorità portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto è a carico della gestione delle autorità medesime. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

6. È concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unità, al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

7. Il commissario liquidatore provvede, altresì, all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 4 è autorizzato, anche mediante la contrazione di mutui secondo le modalità di cui al comma 5, ad effettuare interventi valutati in complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti mezzi, nonché per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonché il gettito scaturente dai canoni di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti non sedi di autorità portuali, affluisce su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione.

9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 4, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 4.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. La lettera *m)* del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*m)* assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del Servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità

di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento dei fondali sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;».

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«*l-bis)* un rappresentante delle imprese ferroviarie operante nei porti, nominato dal presidente dell'autorità portuale.».

3. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Tali società ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.».

4. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«7. Entro il 30 settembre 1996 il Governo provvede alla verifica degli esuberi occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilità e di pensionamento anticipato.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

96G0295

DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. 280.

Disposizioni urgenti nel settore sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il settore sanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

2. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono inseriti i seguenti periodi:

«I posti letto eccedenti la dotazione media sono disattivati e, ove necessario, riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali, in altre strutture residenziali non ospedaliere e in servizi ambulatoriali. Gli ospedali con dotazione minima inferiore ai 120 posti letto possono anche essere riconvertiti alle funzioni ospedaliere per la riabilitazione e la lungodegenza postacuzie ed essere a tal fine funzionalmente accorpati con altri ospedali e possono ospitare una o più delle funzioni precedentemente indicate. Per la realizzazione delle predette riconversioni sono utilizzati i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

3. I termini fissati dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, per l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate con le risorse disponibili in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono differiti, rispettivamente, al 31 luglio e al 31 agosto 1996.

Art. 2.

1. Le strutture appartenenti al settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonché gli istituti termali, possono essere gestiti dall'Inail mediante società per azioni o consorzi, regolati dal codice civile, su delibera del proprio consiglio di amministrazione, con le regioni o con altri soggetti pubblici o privati, quali gli IRCCS, le ASL, le aziende ospedaliere, le cliniche universitarie e le istituzioni accreditate per prestazioni sanitarie di alta

specialità. L'eventuale utile della gestione spettante all'Inail deve essere reinvestito dall'ente nei settori sanitario e riabilitativo.

2. L'Inail e l'Ispesl possono costituire e partecipare a consorzi per svolgere funzioni istituzionali nel campo della prevenzione. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi, d'intesa con il Ministro della sanità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono approvati le modalità attuative e il tariffario dei servizi offerti.

Art. 3.

1. Ai medici militari e della Polizia di Stato è consentito di svolgere attività convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0298

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1996.

Secondo elenco dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel 1995 e nel maggio 1994.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1996 concernente l'individuazione dei comuni;

Vista l'ulteriore proposta in data 7 maggio 1996, formulata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto;

Decreta:

Sono individuati nell'allegato elenco, che fanno parte integrante del presente decreto i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel maggio 1994 e nel 1995, relativamente agli specifici eventi indicati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1996

Il Presidente: DINI

ALLEGATO

1. EVENTI ALLUVIONALI.

1.1. Regione Liguria, 25-26 settembre 1995, 4-6 ottobre 1995, 16 novembre 1995.

Provincia di Genova:

1) Bargagli
2) Bogliasco
3) Borzonasca
4) Camogli
5) Carasco
6) Castiglione Chiavarese
7) Ceranesi
8) Cogoleto
9) Cogorno
10) Coreglia Ligure
11) Davagna
12) Favale di Malvaro
13) Fontanigorda
14) Isola del Cantone
15) Lavagna
16) Lorsica
17) Lumarzo
18) Mele
19) Mezzanego
20) Mignanego
21) Moconesi
22) Moneglia
23) Montoggio
24) Neirone
25) Portofino
26) Rapallo
27) Recco

28) San Colombano Certenoli
29) Sant'Olcese
30) Serra Riccò
31) Sestri Levante
32) Sori
33) Torriglia
34) Tribogna
35) Valbrevenna

Provincia di Savona.

1) Alassio
2) Bergeggi
3) Borghetto Santo Spirito
4) Borgio Verezzi
5) Laigueglia
6) Savona
7) Vado Ligure
8) Vezzi Portio

Provincia di Imperia

1) Cosio di Arroscia
2) Costarainera
3) Dolcedo
4) Pietrabruna

1.2. Regione Puglia, agosto, settembre e dicembre 1995.

Provincia di Brindisi

1) San Pancrazio Salentino
2) San Vito dei Normanni

1.3. Regione Umbria, 13-14 settembre 1995.

Provincia di Perugia:

1) Cannara
2) Cascia
3) Collazzone
4) Costacciaro
5) Montefalco
6) Monteleone di Spoleto
7) Norcia
8) Pietralunga
9) Preci
10) Sant'Anatolia di Narco
11) Sellano
12) Trevi
13) Vallo di Nera

Provincia di Terni.

1) Acquasparta
2) Amelia
3) Castel Viscardo
4) Ferentillo
5) Montecastrilli
6) Montecchio
7) Montefranco
8) San Gemini
9) Terni

96A3097

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1996.

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso nel comune di Ripalimosani e nel comune di Petacciato in provincia di Campobasso. (Ordinanza n. 2438).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1996 con il quale, a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 aprile 1996 viene dichiarato, a termine del citato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 aprile 1997 lo stato di emergenza per gli eventi franosi verificatisi nel comune di Ripalimosani in provincia di Campobasso;

Rilevato che, da accertamenti eseguiti, il predetto movimento franoso determina pericolo incombente per l'occlusione del corso d'acqua del fiume Biferno e per l'interruzione della s.s. 647 Bifernina in località Covatta;

Considerato che gli interventi finalizzati al superamento della fase dell'emergenza compreso lo svuotamento dell'invaso creatosi per lo sbarramento del fiume Biferno, assumono carattere prioritario di estrema urgenza;

Vista la nota n. 5531 in data 26 aprile 1996 della regione Molise - Assessorato ai lavori pubblici, con la quale viene comunicato che per i primi interventi d'emergenza diretti ad eliminare i rischi derivanti dal movimento franoso nel comune di Ripalimosani, la regione ha anticipato dai propri capitoli di bilancio la somma complessiva di lire 800 milioni;

Vista la nota n. 5531 del 26 aprile sopracitata con la quale la regione Molise - Assessorato ai lavori pubblici, chiede le deroghe per attuare gli interventi di emergenza e definitivi;

Vista la nota n. 5831 in data 2 maggio 1996 dell'assessorato regionale ai lavori pubblici con la quale viene richiesta la somma complessiva di lire 2.550 milioni, per far fronte ai lavori di somma urgenza e per avviare la campagna di indagini del dissesto;

Considerato che sul territorio del comune di Petacciato si è riattivato un ulteriore movimento franoso che minaccia importanti infrastrutture di trasporto nazionale (ferrovia, autostrada, strade statali, provinciali e comunali) per il quale è necessario provvedere ad indagini e studi preliminari e alla definizione progettuale degli interventi da realizzare successivamente;

Visto il decreto del Dipartimento della protezione civile n. 466 del 10 maggio 1994 con il quale è stata finanziata la somma di lire 700 milioni per indagini inerenti al dissesto idrogeologico nel comune di Petacciato;

Considerato che si rende necessario integrare il citato finanziamento dell'importo di lire 500 milioni per far fronte agli studi e indagini conoscitive che devono interessare un'area più ampia di quella originariamente prevista;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. A seguito dell'evento franoso nel comune di Ripalimosani il presidente della regione Molise è delegato all'attuazione degli interventi di prima emergenza e delle indagini, studi e progettazioni necessarie per il risanamento della frana avvalendosi delle strutture tecniche-amministrative della regione.

Art. 2.

1. Gli interventi e le indagini di cui all'art. 1 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e la regione, in deroga alle norme statali e regionali in materia, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e, comunque, non inferiore a cinque oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in via di somma urgenza dalla regione Molise in pendenza dalla emanazione della presente ordinanza.

Art. 3.

1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS), nelle more della individuazione di soluzioni idonee per il ripristino della s.s. 647 Bifernina nel tratto distrutto dalla frana, provvederà a sua cura e spese alla ricostruzione della strada medesima per riattivare il collegamento interrotto.

2. A tale scopo l'ANAS si potrà avvalere delle disposizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6 e potrà adottare provvedimenti in deroga alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 24, commi 1 e 5, come modificata da decreto-legge 30 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

Art. 4.

1. Per le occupazioni d'urgenza, per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi dell'ENEL e dell'ANAS connessi, le amministrazioni e/o i soggetti dalle stesse delegati una volta che sia stato emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e/o delle imprese interessate a qualsiasi titolo all'esecuzione delle opere.

Art. 5.

1. Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura della provincia in cui si realizza l'opera.

Art. 6.

1. Per la realizzazione delle opere potranno essere adottati, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3 e 9;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 24, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216;

decreto legislativo n. 358/1992, articoli 5, 6, 7 e 9, settore forniture;

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 - regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, articoli 5, 10, 68, 69, 70 e 71.

Art. 7.

1. È nominata, in deroga alle norme vigenti in materia, una commissione tecnico-scientifica coordinata dal prof. Vittorio Biggiero e composta dai professori Antonio Vallario e Fabio Rossi con l'incarico di procedere, avvalendosi, ove necessario, anche della collaborazione di esperti esterni, a valutazioni tecniche approfondite e puntuali per mezzo di una campagna scientifica di rilevamento delle zone interessate dai dissesti idrogeologici in atto nel comune di Ripalimosani, pervenendo alla redazione del progetto di intervento sulla frana.

2. Per l'attuazione degli interventi il commissario delegato si avvale delle strutture regionali all'uopo individuate.

3. Il delegato provvede, altresì, alla formalizzazione dell'incarico alla commissione sulla base di disciplinare all'uopo predisposto e alla nomina degli eventuali esperti esterni.

4. All'onere per l'incarico alla commissione si provvede a valere sui fondi di cui al successivo art. 8.

5. Il costo delle attività di cui ai commi 1 e 4 non potrà superare il limite complessivo di spesa di lire 750 milioni.

Art. 8.

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui agli articoli 1 e 7 nonché per quelli già eseguiti dalla regione Molise in via di somma urgenza di cui all'art. 2, comma 2, il commissario delegato è autorizzato alla complessiva spesa massima di lire 2.550 milioni posta a carico del capitolo 7615 rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio per l'anno finanziario 1996.

2. Il commissario delegato è tenuto all'osservanza, ai fini della rendicontazione, dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla erogazione della somma di cui all'art. 8 mediante una prima anticipazione pari al 50% dell'importo finanziato e per la rimanente parte su documentata richiesta del commissario delegato con attestazione di avere esaurito la somma anticipata.

Art. 10.

1. Il presidente della regione Molise è, altresì, delegato a promuovere e coordinare tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione di indagini, studi e progettazione per fronteggiare la frana che interessa il territorio del comune di Petacciato nonché a coordinare gli interventi relativi alle infrastrutture che ricadono nell'area interessata dal movimento franoso in relazione alla evoluzione del dissesto e alle risultanze delle indagini e studi che saranno effettuati avvalendosi delle strutture tecnico amministrative della regione.

Art. 11.

1. Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente articolo, in deroga alle norme vigenti, è nominata una commissione tecnico scientifica coordinata dal professore Vincenzo Cotecchia e composta dai professori Antonio Vallario e Gregorio Melidoro che coadiuverà il presidente della regione Molise.

2. La commissione potrà avvalersi, ove necessario, anche di esperti esterni e dovrà pervenire, per mezzo di una campagna scientifica di studi, rilevamenti e indagini nelle zone interessate dal dissesto idrogeologico, alla elaborazione di un progetto di intervento di risanamento della frana.

3. Il commissario delegato provvede alla formalizzazione dell'incarico alla commissione ed agli eventuali esperti esterni di cui al precedente punto 1 sulla base di disciplinare all'uopo predisposto e ne stabilisce il relativo compenso.

4. All'onere per l'incarico alla commissione e agli esperti esterni si provvede a valere sui fondi di cui al successivo art. 12.

Art. 12.

1. Per gli interventi di cui all'art. 10 è assegnata la somma di lire 500 milioni a carico del capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio per l'anno finanziario 1996.

2. In deroga all'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il comune di Petacciato trasferisce sulla contabilità speciale aperta dal Dipartimento della protezione civile a favore del commissario delegato la somma residua dello stanziamento di lire 700 milioni concesso con il decreto dipartimentale n. 466 del 10 maggio 1994.

3. Il commissario delegato è tenuto all'osservanza, ai fini della rendicontazione, dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986 n. 730.

Art. 13.

1. Per gli interventi da eseguire e per le indagini conoscitive del fenomeno franoso si adottano, ove necessario, le deroghe di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1996

Il Presidente: DINI

96A3098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 10 aprile 1996.

Proroga alla stagione teatrale 1996-97 della circolare 31 marzo 1995, n. 23, recante «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995-96».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la circolare 31 marzo 1995, n. 23, recante «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995-96»;

Visto l'art. 30, comma 11, della predetta circolare, secondo il quale la stessa ha validità per la stagione 1995-96 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro il 31 marzo 1996;

Considerato che entro la suddetta data non è intervenuta alcuna modifica;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla proroga della circolare su richiamata per la stagione 1996-97;

Decreta:

La circolare 31 marzo 1995, n. 23, relativa a «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995-96», resta in vigore anche per la stagione 1996-97.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 aprile 1996

Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 268

Avvertenza

I termini per la trasmissione delle domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione teatrale 1996-97 debbono intendersi, alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra riportato, così determinati:

iniziative la cui attività è considerata ad anno solare:

a) 31 ottobre 1996 per gli enti di cui agli articoli 7 e 8;

b) 31 dicembre 1996 per gli organismi teatrali di cui agli articoli 15 e 22,

iniziative la cui attività è considerata a stagione teatrale:

15 giugno 1996 per gli organismi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 13-*bis*, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.

96A3056

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 dicembre 1995, n. 590.

Regolamento recante norme sull'istituzione del servizio di controllo interno sulle attività del Ministero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ed in particolare gli articoli 3, 14, 17 e 20;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, recante norme in materia di «Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato»;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente «Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente «Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari»;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente «Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, relativo a «Organizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro e modificazioni all'ordinamento della Direzione generale del tesoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, concernente «Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistema informativo»;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 890, concernente «Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, concernente «Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato»;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, concernente «Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1992, concernente «Nuova ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Attesa la necessità di emanare il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 26 ottobre 1995, n. 7343;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del servizio di controllo interno

1. È istituito il servizio di controllo interno sull'attività del Ministero del tesoro, in seguito «servizio».

2. Il servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro del tesoro.

Art. 2.

Competenze

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, il servizio svolge le seguenti attività:

a) verifica lo stato di attuazione dei programmi ed accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive generali emanate dal Ministro del tesoro;

b) verifica l'imparzialità, il buon andamento ed il rispetto degli standard di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruità dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti, o delle fasi dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero del tesoro, ai fini della loro periodica revisione e del migliore coordinamento con l'attività delle altre amministrazioni pubbliche;

c) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la correttezza ed economicità della gestione delle risorse, anche in ordine alla erogazione dei

trattamenti economici accessori attribuiti sulla base della normativa di settore e delle direttive del Ministro del tesoro, ed a tale fine fissa preventivamente, a norma del successivo art. 3, i parametri ed indici di valutazione della produttività dell'azione amministrativa ed i programmi del controllo;

d) riferisce almeno trimestralmente al Ministro del tesoro ed al competente direttore generale sui risultati della propria attività e sugli eventuali ostacoli incontrati nell'esercizio delle proprie competenze, segnalando gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrati e proponendo, previa individuazione delle cause del mancato raggiungimento del risultati e degli obiettivi prefissati, i possibili correttivi, anche con riferimento a modifiche procedurali organizzativo-strutturali ritenute necessarie;

e) effettua la rilevazione annuale del numero complessivo dei procedimenti che nell'anno in considerazione non si sono conclusi entro i termini stabiliti dal regolamento del Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304, e dalle successive modificazioni ed integrazioni regolamentari adottate a norma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ne riferisce al Ministro del tesoro anche ai fini della eventuale applicazione delle misure di cui agli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

f) fornisce alla Corte dei conti gli elementi da questa richiesti a norma dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 3.

Parametri e indici di riferimento

1. Il servizio, tenendo conto delle direttive e delle indicazioni del Ministro del tesoro e sentiti i responsabili degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione, predispone, almeno annualmente, i parametri e gli indici di riferimento del controllo e delle valutazioni, di cui al precedente art. 2.

2. Nell'espletamento dell'attività di cui al precedente comma 1, il servizio tiene conto del rapporto tra costi e rendimenti dell'azione amministrativa, tratto da elementi significativi, quali il costo del lavoro e delle altre risorse impiegate, la durata dei procedimenti, i tempi standard delle operazioni amministrative e contabili e, ove rilevi, il grado di copertura del servizio.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, il servizio acquisisce gli studi e le ricerche elaborati dall'amministrazione per la definizione di modelli e modalità organizzative volte al miglioramento del rendimento dell'azione dell'amministrazione, allo scopo di acquisire elementi di valutazione su specifiche questioni, nonché dei centri di elaborazione dati del Ministero del tesoro e degli organi di controllo interno degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, ove istituiti.

Art. 4.

Esercizio del controllo

1. Per lo svolgimento delle competenze di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al servizio sono trasmessi i provvedimenti generali e le direttive del Ministro del tesoro, i programmi ed i progetti elaborati dalle direzioni generali, gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, nonché le relazioni annuali dei direttori generali al medesimo Ministro sull'attività svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attività del Ministero.

2. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi; può chiedere, sulle questioni di competenza, l'avviso del consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro; può chiedere, oralmente o per iscritto, elementi di valutazione a tutti gli uffici pubblici, ivi compresi il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e gli uffici per le relazioni con il pubblico.

Art. 5.

Provvedimenti del Ministro del tesoro

1. Il Ministro del tesoro, periodicamente e comunque ogni anno, sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dal servizio:

a) verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, l'osservanza degli indirizzi impartiti, delle priorità indicate e dei provvedimenti adottati;

b) modifica o integra gli indirizzi, le priorità o i provvedimenti stessi;

c) emana le direttive per l'attività del servizio e per assicurare la collaborazione dell'amministrazione all'attività di quest'ultimo;

d) accerta la sussistenza di eventuali responsabilità dei dirigenti ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Organizzazione del servizio

1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da un presidente e da tre a quattro membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro. Il presidente è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili, anche in quiescenza. Gli altri membri sono scelti tra i dirigenti generali dell'amministrazione esclusi quelli preposti a direzioni generali, i professori universitari in materie attinenti all'organizzazione amministrativa, nonché tra esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualificati. La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialità delle valutazioni e dell'attività del servizio.

2. I componenti il collegio interno durano in carica tre anni e quelli esterni all'amministrazione non possono essere immediatamente confermati. I componenti interni conservano lo status e le funzioni rivestite all'atto della nomina. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del presidente del collegio per il controllo interno, è determinata l'organizzazione interna del servizio, che può essere anche articolato in sottocomitati in relazione a settori omogenei dell'amministrazione.

4. Al servizio è assegnato, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, un apposito contingente di personale, anche già collocato fuori ruolo, costituito da tre dirigenti e fino a trenta unità di personale delle varie qualifiche, ai quali sarà riconosciuto il trattamento economico del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, con contestuale modificazione del contingente di personale assegnato agli uffici del gabinetto del Ministro mediante adozione di apposito provvedimento ai sensi della legge n. 734/1993. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta, in sede di prima applicazione ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, del direttore generale del personale e, successivamente, del presidente del collegio interno è individuato, sulla base dei titoli di servizio posseduti, il personale da destinare al servizio.

5. Per motivate esigenze e per specifici compiti, il Ministro del tesoro può con proprio provvedimento, adottato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, nominare esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualifidati e di provata competenza, dei quali si avvale il collegio per il controllo interno. In questo caso i membri del comitato di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, sono scelti tra i componenti il collegio medesimo. Le stesse modalità sono seguite per la nomina dell'esperto di cui al comma 1, salva restando in questo caso la valutazione dell'operato dell'esperto stesso da parte del Ministro del tesoro.

6. Al servizio sono assegnati uffici e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1996
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 192

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. n. 29/1993, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 3, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità).* — 1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

— L'art. 14 del medesimo decreto, sostituito dall'art. 8 del D Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, così recita:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo).* — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri».

— L'art. 17 del citato D.Lgs. n. 29/1993, è stato così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n 546 del 23 dicembre 1993:

«Art. 17 *(Funzioni di direzione dei dirigenti).* — 1. Ai dirigenti competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;

b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;

d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili, dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;

h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a)*, provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10».

— Il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993, più volte citato, sostituito dall'art. 6 del D.Lgs.18 novembre 1993, n. 470, è il seguente:

«Art. 20 *(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali)*. — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrive il testo del relativo art. 2:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Per il testo dell'art. 20, commi 9 e 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, più volte citato, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente:

«Art. 59 *(Sanzioni disciplinari e responsabilità)*. — 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione ivi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità.

9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417».

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20, reca «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti». Il testo del relativo art. 3, comma 8, è il seguente: «8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge
11 luglio 1980, n. 312»

— Il comma 3 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede che: «Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni».

Nota all'art 5

— Per il testo degli articoli 14 e 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n 29, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 6

— L'art. 6 del D P.R. 18 aprile 1994, n. 338 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri) così recita:

«Art. 6 *(Valutazione dei risultati dell'incarico)*. — 1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attività svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta, dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza.

2. Il comitato deve esprimere il giudizio di valutazione entro trenta giorni dalla consegna dei risultati.

3. Qualora il comitato non esprima il giudizio entro termine di cui al comma precedente, il giudizio deve essere espresso, nei venti giorni successivi, dal nucleo di valutazione o dal servizio di controllo interno previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Qualora gli organi di cui al comma precedente ritengano i risultati non conformi alla richiesta formulata con decreto di incarico, o del tutto insoddisfacenti, l'amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il rapporto per inadempienza.

5. Qualora gli organi suindicati ritengano che i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, l'amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione da parte degli organi stessi della attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito».

96G0278

DECRETO 9 maggio 1996.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1996, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma, dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 48.689 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1996;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di aprile per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo e alla fine del mese di ottobre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessantacinque giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di

capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

In applicazione dei suddetti criteri il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al presente decreto è pari al 4,65%, come comunicato dalla Banca d'Italia con nota del 29 aprile 1996.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione nè di divisione dei titoli al portatore, di cui al primo comma del presente articolo, nè di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1996 e l'ultima il 1° maggio 2003.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, gli interessi semestrali relativi alle prime due cedole dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 2003, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996, ed, in particolare, di quella di cui all'art. 12 primo comma, lettera *c)*; ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva

di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 14 maggio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì dàta l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 maggio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi netti per quindici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 16 maggio 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione, e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quindici giorni. Tale versamento sarà effettuato, altresì, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi, sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 19.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano e, sulle cedole, la riproduzione del volto della Flora, tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano; sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna» ed al centro, sulla destra, un elemento decorativo con stampa a registro *recto-verso*.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito, il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Il tasso d'interesse lordo da corrispondere sulle cedole semestrali verrà determinato con le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito.

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 162.741.250.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale realtivo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il Ministro: DINI

96A3062

DECRETO 9 maggio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 15 aprile 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 48.689 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 15 aprile 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 15 aprile 1996/1999, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 23 aprile 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 maggio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1996, entro le ore 13 del giorno 15 maggio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 maggio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 23 aprile 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 maggio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 maggio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 95.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il Ministro: DINI

96A3063

DECRETO 9 maggio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° maggio 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 48.689 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° maggio 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° maggio 1996/2001, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 23 aprile 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 maggio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1996, entro le ore 13 del giorno 15 maggio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 maggio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 23 aprile 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 maggio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 maggio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 118.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il Ministro: DINI

96A3064

DECRETO 9 maggio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1996, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 maggio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 48.689 miliardi;

Visto i proprii decreti in data 25 gennaio, 12 e 23 febbraio, 12 e 15 marzo, 11 e 23 aprile 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sedicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 16 maggio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 14 maggio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quindicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 maggio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quindicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centocinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 maggio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 71.250.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il Ministro: DINI

96A3065

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 maggio 1996.

Individuazione delle aree interessate alle maggiori agevolazioni di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, previste per le aree svantaggiate (obiettivo 1), di declino industriale (obiettivo 2) e rurali caratterizzate da uno scarso sviluppo socio economico (obiettivo 5b), di cui al regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese».

Visto il comma 6-*bis* dell'art. 1 della predetta legge, come aggiunto dal comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni con la legge 19 luglio 1993, n. 237, che autorizza il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad adeguare la definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della citata normativa e gli investimenti oggetto delle stesse, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1993, che adegua alla disciplina comunitaria i criteri di individuazione di piccola e media impresa ed i limiti di intervento previsti dalla citata legge n. 317/1991, ed in particolare il comma 3 dell'art. 4 che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni delle zone oggetto degli obiettivi 1, 2, e 5b di cui al regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1994 con il quale, in attuazione del comma 3 dell'art. 4 del citato decreto 1° giugno 1993, sono state individuate, le aree interessate alle maggiori agevolazioni di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317 previste per le zone oggetto degli obiettivi 1, 2, e 5b di cui al regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 28 marzo 1995 con la quale è stato definito, con effetto dal 10 marzo 1995, l'elenco delle zone ammesse alla deroga dell'art. 92.3. c. del trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

Considerato che in base alla precitata decisione, le maggiori agevolazioni previste dalla legge n. 317/91 per le zone oggetto degli obiettivi 2, e 5b di cui al regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni e integrazioni possono essere accordate solo alle zone così definite;

Considerato che è, pertanto, indispensabile modificare l'elenco delle zone individuate con il decreto ministeriale 22 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Le aree interessate alle maggiori agevolazioni previste ılla legge 5 ottobre 1991, n. 317, per le zone oggetto ·gli obiettivi 1, 2 e 5b di cui al regolamento CEE 2052/88, e successive modificazioni e integrazioni sono ıelle indicate nell'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano le domande presentate a partire dal 1° marzo 1995.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta fficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro: CLÒ

ALLEGATO 1

AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE

Territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2052/88:

Abruzzo (fino al 31 dicembre 1996), Basilicata, Calabria, mpania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3.c) del trattato CE:

ABRUZZO: (dal 1° gennaio 1997)

EMILIA-ROMAGNA

Reggio E.: Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Reggio l'Emilia (1), Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio.

(1) solo le circoscrizioni n 2, 7 e 8.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca ısonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, ›ssa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian sonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier sonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse;

Trieste: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della lle, Sgonico, Trieste.

LAZIO

Frosinone. Alatri, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Ausonia, ville Emica, Broccostella, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, strocielo, Ceccano, Colfelice, Coreno Ausonio, Esperia, Ferentino, ›smone, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, liano, Patrica, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pofi, ccasecca, San Giorgio a Liri, Sant'Ambrogio sul Garigliano, ıt'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, ·a, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallemaio, Veroli Villa Santa cia;

Latina: Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Castelforte, Gaeta, Itri, moncta,

Rieti: Borgorose, Cittaducale, Pescorocchiano, Petrella Salto, ·ti (1).

Roma Ardea, Civitavecchia, Colleferro, Pomezia

(1) solo la zona Vazia

LIGURIA

Genova: Arenzano, Bargagli, Busalla, Campomorone, Carasco, Casella, Ceranesi, Chiavari, Cogoleto, Genova (1), Isola del Cantone, Lavagna, Mignanego, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Zoagli.

La Spezia: Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia (2), Lerici, Ortonovo, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure.

Savona: Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Millesimo, Quiliano, Savona (3), Vado Ligure, Vezzi Portio.

(1) solo le circoscrizioni: Voltri, Prà, Pegli, Sestri Ponente, Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo, Cornigliano, Sampierdarena, Marassi, Staglieno, Molassana, Struppa e Porto.
(2) solo le circoscrizioni n 1, 2, 4 e 5
(3) solo le circoscrizioni n 3, 4 e 5.

LOMBARDIA

Milano: Canegrate, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona.

Varese: Arsago Seprio, Busto Arsizio, Castellanza, Gallarate, Samarate, Vergiate.

MARCHE

Ancona Arcevia, Cerreto d'Esi, Filottrano, Genga, Jesi, Monsano, Monte San Vito, Morro d'Alba, San Marcello, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico.

Ascoli Piceno. Amandola, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Massa Fermana, Montappone, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Spinetoli, Venarotta.

Macerata: Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo Di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Esanatoglia, Gagliole, Loro Piceno, Matelica, Montecassiano, Montefano, Poggio San Vicino, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Serrapetrona.

Pesaro: Acqualagna, Barchi, Cagli, Fermignano, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Peglio, Piagge, Saltara, San Giorgio di Pesaro, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Serrungarina, Urbania.

PIEMONTE

Alessandria: Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Basaluzzo, Carbonara Scrivia, Carezzano, Cassano Spinola, Castelnuovo Scrivia, Gavazzana, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Novi Ligure, Paderna, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Sale, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Tassarolo, Tortona, Villalvernia.

Torino: Agliè, Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Barone Canavese, Beinasco, Bibiana, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgofranco d'Ivrea, Borgone Susa, Bosconero, Brandizzo, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Busano, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candiolo, Caprie, Carmagnola, Caselette, Caselle Torinese, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chieri, Chiusa di San Michele, Chivasso, Ciriè, Collegno, Colleretto Giacosa, Corio, Cumiana, Cuorgnè, Druento, Favria, Feletto, Fiano, Foglizzo, Forno Canavese, Frossasco, Germagnano, Givoletto, Grosso, Grugliasco, Inverso Pinasca, Ivrea, La Cassa, La Loggia, Lauriano, Leini, Locana, Lombardore, Luserna San Giovanni, Lusigliè, Mathi, Mazzè, Moncalieri, Montalto Dora, Nichelino, None, Orbassano, Ozegna, Perosa Argentina, Pessinetto, Pianezza, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pont-Canavese, Porte, Prali, Pralormo, Rivalta di Torino, Riva presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivoli, Robassomero, Roletto, Romano Canavese, Rondissone, Rosta, Salassa, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Didero, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio di Torino,

Sant'Antonino di Susa, Santena, Scalenghe, Scarmagno, Settimo Torinese, Sparone, Strambino, Torino (1) Torrazza Piemonte, Trana, Trofarello, Val della Torre, Valperga, Vauda Canavese, Venaus, Venaria, Villanova Canavese, Villarbasse, Villar Dora, Villar Perosa, Villastellone, Vinovo, Volpiano, Volvera.

Verbania: Anzola D'Ossola, Arizzano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello-Carpugnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Mergozzo, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Stresa, Trarego Viggiona, Verbania, Vignone, Vogogna.

(1) Solo le circoscrizioni 4, 5, 6, 10 e i quartieri Nizza-Millefonti, S Salvario, Valdocco Aurora, Rossini e S Paolo

TOSCANA

Firenze. Campi Bisenzio.

Grosseto: Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto (1), Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano.

Livorno: Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno (2), Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

Massa Carrara· Carrara, Massa, Montignoso.

Pisa. Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra

Pistoia: Agliana, Montale, Quarrata.

Prato· Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano.

Siena· Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Casciano dei Bagni.

(1) Tutto il territorio comunale ad eccezione della zona urbana
(2) Tutto il territorio comunale ad eccezione delle ex circoscrizioni 4, 5 e 7

UMBRIA

Perugia Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Nocera Umbra, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sellano, Sigillo, Spello, Spoleto, Trevi, Umbertide, Valfabbrica, Valtopina.

Terni: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni, Avigliano Umbro.

VENETO

Padova: Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Boara Pisani, Codevigo, Granze, Monselice, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Solesino, Stanghella, Tribano, Vescovana.

Rovigo: Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Contarina, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Donada, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po Trecenta, Villadose, Villamarzana Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana

Venezia Annone Veneto, Campagna Lupia, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meolo, Mira, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia (1).

Verona: Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'anna, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Legnago, Minerbe, Roverchiara, Sanguinetto, San Pietro di Mombio, Terrazzo, Villa Bartolomea.

(1) Solo le circoscrizioni Favaro Veneto, Carpenedo-Bissuola, Terraglio, S Lorenzo-XXV Aprile, Cipressina-Zelarino-Trivignano, Piave 1866, Chirignago-Gazzera, Marghera-Catene, Malcontenta, Pellestrina-S Pietro in Volta, Murano, Burano e Isole minori della laguna

96A3060

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 1996.

Modificazione al contenuto di nicotina della marca di sigarette Camel Lights (Filter) di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio, di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Viste le istanze con le quali le società R.J. Reynolds Company S.A.E. di Madrid e R.J. Reynolds Gmbh di Colonia, tramite il proprio rappresentante in Italia, chiedono di modificare il contenuto dichiarato di nicotina indicato nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 rispettivamente per le sigarette Camel Lights (Filter) da 20 e Camel Lights (Filter) ast. da 10 di provenienza estera;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	Contenuto mg/sigaretta nicotina
Camel Lights (Filter)	0,70

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'amministrazione, riportanti i contenuti di nicotina indicati per lo'stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 16 febbraio 1996.

Ad esaurimento delle citate scorte, le unità di condizionamento delle predette sigarette saranno sostituite dai prodotti con i nuovi contenuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A3102

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 22 aprile 1996.

Valori e caratteristiche di due francobolli celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia «Italia '98», nel valore di L. 750 ciascuno, composti in forma di dittico.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 de testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del Contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995 con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, integrato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1996, che prevede fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia «Italia '98»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1996, due francobolli celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia «Italia '98», nel valore di L. 750 ciascuno, composti in forma di dittico.

I francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta del francobollo: mm 30 x 40; formato stampa del francobollo: mm 30 x 36; formato carta del dittico: mm 60 x 40; formato stampa del dittico: mm 60 x 36; dentellatura: 13¼ x 14; colori: quadricromia; tiratura: sette milioni di esemplari per ciascun francobollo corrispondenti a sette milioni di dittici, di cui quattro milioni allestiti in libretti; foglio: venti esemplari per ciascun francobollo riuniti in venti dittici.

La vignetta, composta in forma di dittico, raffigura, in prospettiva vista dal basso verso l'alto, il Duomo di Milano. In entrambi i francobolli sono riprodotti, in primo piano, il logo della manifestazione filatelica «ITALIA '98» e, in alto, la leggenda «ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA MILANO», la scritta «ITALIA» ed il valore «750». In un francobollo il logo della manifestazione ed il valore sono a sinistra e la scritta «ITALIA» è a destra; nell'altro francobollo il logo della manifestazione ed il valore sono a destra e la scritta «ITALIA» è a sinistra.

Detti francobolli sono raccolti anche in un libretto, nel valore di L. 6.000, contenente quattro dittici corrispondenti a otto francobolli di L. 750 ciascuno, disposti su due file da quattro, raccolti in un foglio, nel formato di mm 135 x 90, con il margine bianco del lato sinistro di mm 10 incollato in seconda di copertina; gli altri tre lati hanno un margine bianco di mm 5; la perforatura è aperta, a pettine, con passo 13¼ x 14.

I libretti sono stampati policromia in offset su carta patinata opaca gr. 175; formato del libretto chiuso: mm 70 x 90; tiratura: un milione di libretti.

Sull'esterno dell'intera copertina del libretto è raffigurato il Duomo di Milano con particolare effetto grafico «a grana»; all'interno è riportato a tappeto il simbolo delle Poste italiane. Completano il libretto i seguenti elementi: in prima di copertina, il marchio dell'Ente poste, la leggenda «ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA» ed il logo della manifestazione; in seconda di copertina, le leggende «ITALIA'98» «ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA», «FIERA DI MILANO 23 OTTOBRE - 1° NOVEMBRE 1998»; in terza di copertina è riprodotta una lente di ingrandimento che pone in evidenza un dentellato con le scritte «STORIA POSTALE», «FILATELIA TEMATICA», «AEROFILATELIA» e «LETTERATURA FILATELICA»; in quarta di copertina, le leggende «8 FRANCOBOLLI DA LIRE 750 VALIDI PER LETTERE, CARTOLINE, BIGLIETTI DA VISITA, PARTECIPAZIONI E STAMPE AUGURALI PER L'INTERNO E PER I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA» e «PREZZO LIRE 6.000» e, in basso a sinistra, è riportato il logo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A3099

DECRETO 22 aprile 1996.

Valori e caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Stampa, editoria» dedicati al centenario de «La Gazzetta dello Sport» e al 50° anniversario della ricostituzione della Federazione nazionale della stampa italiana, nel valore di L. 750 per ciascuno soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del Contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Stampa, editoria»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1996, due francobolli appartenenti alla suddetta serie da dedicare al centenario de «La Gazzetta dello Sport» e al 50° anniversario della ricostituzione della Federazione nazionale della stampa italiana;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1996, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Stampa, editoria» dedicati al centenario de «La Gazzetta dello Sport» e al 50° anniversario della ricostituzione della Federazione nazionale della stampa italiana, nel valore di L. 750 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati, su carta fluorescente, non filigranata; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

Il francobollo dedicato al centenario de «La Gazzetta dello Sport» stampato in rotocalcografia ha: colori: tre; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼.

La vignetta rappresenta su fondo rosa, colore caratteristico del quotidiano sportivo, il logo del centenario raffigurante un globo stilizzato con meridiani e paralleli, la testata del quotidiano, le leggende «1896 1996» e «100 ANNI». Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il francobollo dedicato al 50° anniversario della ricostituzione della Federazione nazionale della stampa italiana stampato in offset ha: colori: quadricromia; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14.

La vignetta riproduce, su un fondo di colonne stampate, una penna d'oca all'interno di un movimento grafico raffigurante il flusso informativo e, in basso a destra, un satellite di telecomunicazioni. Completano il

francobollo la leggenda «CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA 1946-1996», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A3100

DECRETO 22 aprile 1996.

Autorizzazione alle emissioni ordinarie tematiche per l'anno 1997.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del Contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Scuole e università», «Cinema», «Fiere nell'economia» e «Le istituzioni»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1997, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Lo sport italiano», «Scuole e università», «Cinema», «Fiere nell'economia» e «Le istituzioni»;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di emettere, nell'anno 1997, una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, con cadenza biennale, avente come tematica «Il lavoro italiano»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il lavoro italiano».

Art. 2.

È autorizzata, inoltre, l'emissione nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Le istituzioni», «Fiere nell'economia», «Cinema», «Scuole e università», «Lo sport italiano», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il turismo» e «Il Santo Natale».

Art. 3.

I valori e le caratteristiche dei francobolli di cui agli articoli precedenti verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A3101

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Revoche di finanziamenti per alcuni interventi di tutela ambientale nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 227 del 13 giugno 1989 convertito con la legge n. 283 del 4 agosto 1989, concernente provvedimenti per la lotta all'eutrofizzazione del mare Adriatico;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993 convertito con la legge n. 493 del 4 dicembre 1933 che demanda al C.I.P.E. la revoca dei finanziamenti di interventi mai avviati o la cui prosecuzione risulti non conveniente;

Visto l'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993 che prevede che le somme già destinate ad interventi ambientali revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto vengano rassegnate con il Programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 3 agosto 1990 che ha approvato il Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993, e successive modificazioni, approvativa del Programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale che al punto 5.4.2 prevede che le regioni indichino nel documento di programma i finanziamenti dei quali chiedono la revoca ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993;

Vista la nota n. 3863/94 Gab. del 23 febbraio 1995 con la quale il Ministro dell'ambiente ha approvato il documento di programma della regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le note n. 13443/ARS dell'8 agosto 1995 e n. 1345/ARS del 25 gennaio 1996 con le quali il Ministro dell'ambiente ha proposto al C.I.P.E. la revoca dei finanziamenti di un solo intervento, così come richiesto nel documento di programma della regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste in particolare le motivazioni che giustificano la proposta di revoca;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca dei finanziamenti, come proposto dal Ministro dell'ambiente;

Delibera:

È approvata la revoca dei finanziamenti dell'intervento sottoelencato per le somme a fianco indicate.

Le somme resesi così disponibili e non ancora trasferite alla regione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo del Ministero dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 493, in conformità a quanto previsto dal punto 5.4.2 del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale approvato con delibera di questo Comitato del 21 dicembre 1993.

Le somme già trasferite alla regione restano acquisite alla stessa che le utilizzerà in conformità a quanto previsto dal citato punto 5.4.2 del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 94

ALLEGATO

Decreto di finanziamento	Titolo dell'intervento	Soggetto titolare	Importo concesso (in milioni di lire)	Importo revocato (in milioni di lire)
Decreto Ministro ambiente 12 dicembre 1991	Progetto di fognatura comunale, realizzazione canale di gronda a nord-ovest di Pordenone	Comune di Pordenone	10.000	10.000

96A3072

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Revoche di finanziamenti per alcuni interventi di tutela ambientale nella regione Abruzzo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 e, in particolare, l'art. 18 che prevede fondi per il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993 convertito con la legge n. 493 del 4 dicembre 1993 che demanda al C.I.P.E. la revoca dei finanziamenti di interventi mai avviati o la cui prosecuzione risulti non conveniente;

Visto l'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993 che prevede che le somme già destinate ad interventi ambientali revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto vengano riassegnate con il Programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera 5 agosto 1988 di approvazione del Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista la propria delibera del 3 agosto 1990 che ha approvato il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993, e successive modificazioni, approvativa del Programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale che al punto 5.4.2 prevede che le regioni indichino nel documento di programma i finanziamenti dei quali chiedono la revoca ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993;

Vista la nota n. 21233/GAB/A6 del 25 novembre 1994 con la quale il Ministro dell'ambiente ha approvato il documento di programma della regione Abruzzo;

Viste le note n. 10433/VIA del 29 dicembre 1995 e n. 631/VIA del 25 gennaio 1996 con le quali il Ministro dell'ambiente ha proposto al C.I.P.E. la revoca dei finanziamenti di alcuni interventi, così come richiesto nel documento di programma della regione Abruzzo;

Viste in particolare le motivazioni che giustificano le singole proposte di revoca;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alle revoche dei finanziamenti, come proposto dal Ministro dell'ambiente;

Delibera:

Sono approvate le revoche dei finanziamenti degli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera, per le somme a fianco di ciascuno di essi indicate.

Le somme derivanti dalle revoche disposte con la presente delibera non ancora trasferite alla regione sono destinate al finanziamento di opere relative ad interventi per la tutela ambientale di cui all'art. 13 comma 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Le somme già trasferite alla regione restano acquisite alla stessa che le utilizzerà in conformità a quanto previsto dal citato punto 5.4.2 del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 95

ALLEGATO 1

Decreto di finanziamento	Titolo dell'intervento	Soggetto titolare	Importo concesso (in milioni di lire)	Importo revocato (in milioni di lire)
Decreto Ministro ambiente 31 dicembre 1990	Sviluppo del sistema informativo territoriale per salvaguardia parchi e zone maggiore qualità ambientale	Regione Abruzzo	1.000	999,250
Decreto Ministro ambiente 12 dicembre 1991	Realizzazione di un sistema informativo ambientale regionale	Regione Abruzzo	1.700	1.700

96A3073

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Revoche di finanziamenti per alcuni interventi di tutela ambientale nella regione Basilicata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993 convertito con la legge n. 493 del 4 dicembre 1993 che demanda al C.I.P.E. la revoca dei finanziamenti di interventi mai avviati o la cui prosecuzione risulti non conveniente;

Visto l'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993 che prevede che le somme già destinate ad interventi ambientali revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto vengano riassegnate con il Programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 3 agosto 1990 che ha approvato il Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993, e successive modificazioni, approvativa del Programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale che al punto 5.4.2 prevede che le regioni indichino nel documento di programma i finanziamenti dei quali chiedono la revoca ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993;

Vista la nota n. 1248/VIA del 12 febbraio 1996 con la quale il Ministro dell'ambiente ha approvato il documento di programma della regione Basilicata;

Viste le note n. 327/VIA del 16 gennaio 1996 e n. 1425/VIA del 16 febbraio 1996 con le quali il Ministro dell'ambiente ha proposto al C.I.P.E. la revoca dei finanziamenti di un solo intervento, così come richiesto nel documento di programma della regione Basilicata;

Viste in particolare le motivazioni che giustificano la proposta di revoca;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca dei finanziamenti, come proposto dal Ministro dell'ambiente;

Delibera:

È approvata la revoca dei finanziamenti dell'intervento sottoelencato per le somme a fianco di esso indicate.

Le somme resesi così disponibili e non ancora trasferite alla regione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo del Ministero dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 493, in conformità a quanto previsto dal punto 5.4.2 del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale approvato con delibera di questo comitato del 21 dicembre 1993.

Le somme già trasferite alla regione restano acquisite alla stessa che le utilizzerà in conformità a quanto previsto dal citato punto 5.4.2 del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 96

ALLEGATO

Decreto di finanziamento	Titolo dell'intervento	Soggetto titolare	Importo concesso (in milioni di lire)	Importo revocato (in milioni di lire)
Decreto Ministro ambiente 12 dicembre 1991	«Progetto di educazione ambientale per il Parco del Pollino»	Regione Basilicata	897	897

96A3074

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Revoche di finanziamenti per alcuni interventi di tutela ambientale nella regione Sardegna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993 convertito con la legge n. 493 del 4 dicembre 1993 che demanda al C.I.P.E. la revoca dei finanziamenti di interventi mai avviati o la cui prosecuzione risulti non conveniente;

Visto l'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993 che prevede che le somme già destinate ad interventi ambientali revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto vengano riassegnate con il Programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 3 agosto 1990 che ha approvato il Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993 e successive modificazioni, approvativa del Programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale che al punto 5.4.2 prevede che le regioni indichino nel documento di programma i finanziamenti dei quali chiedono la revoca ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993;

Vista la nota n. 1249/VIA del 12 febbraio 1996 con la quale il Ministro dell'ambiente ha approvato il documento di programma della regione Sardegna;

Viste le note n. 326/VIA del 16 gennaio 1996 e n. 1425/VIA del 16 febbraio 1996 con le quali il Ministro dell'ambiente ha proposto al C.I.P.E. la revoca dei finanziamenti di un solo intervento, così come richiesto nel documento di programma della regione Sardegna;

Viste in particolare le motivazioni che giustificano la proposta di revoca;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca dei finanziamenti, come proposto dal Ministro dell'ambiente;

Delibera:

È approvata la revoca dei finanziamenti dell'intervento sottoelencato per le somme a fianco di esso indicate.

Le somme resesi così disponibili e non ancora trasferite alla regione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo del Ministero dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 493, in conformità a quanto previsto dal punto 5.4.2 del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale approvato con delibera di questo comitato del 21 dicembre 1993.

Le somme già trasferite alla regione restano acquisite alla stessa che le utilizzerà in conformità a quanto previsto dal citato punto 5.4.2 del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 90

ALLEGATO

Decreto di finanziamento	Titolo dell'intervento	Soggetto titolare	Importo concesso (in milioni di lire)	Importo revocato (in milioni di lire)
Decreto Ministro ambiente 12 dicembre 1991	«Sistema di centri di educazione ambientale per le aree protette»	Regione Sardegna	900	900

96A3075

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1995.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1989, n. 97, concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;

Visto l'art. 2 della legge n. 97/1994 che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti comunitari, nazionali e di enti pubblici, ripartiti tra le regioni e le province autonome;

Visto il comma 5 del succitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro della risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 25 della legge n. 97/1994 che prevede la istituzione di detto fondo nell'ambito del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 25 della legge n. 97/1994, che al comma 2, stabilisce che in attesa della riforma della finanza regionale le risorse erogate dal fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 concernente l'istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire una coordinata attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1994;

Vista la propria delibera del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1995, con la quale il C.I.P.E. per le finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ha vincolato sulle disponibilità previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, confluite nel citato fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, la somma di lire 50 miliardi;

Considerato che il Comitato tecnico interministeriale per la montagna ha esperito i lavori istruttori relativi ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna;

Vista la nota trasmessa il 6 dicembre 1995, n. 1257/126, con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha espresso l'intesa sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il parere della conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 21 dicembre 1995, trasmesso con nota n. 2868/95/E.1.34 del 29 dicembre 1995;

Vista la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica concernente i criteri di riparto e la ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1995, n. 1/667, del 6 febbraio 1996;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sono approvati per l'anno 1995 i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome; i relativi parametri sono riportati nella colonna A della tabella allegata.

È contestualmente approvato il piano di riparto tra le regioni del Fondo art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994 di lire 50 miliardi previsti dalla delibera C.I.P.E. del 27 aprile 1995 di cui alla colonna C della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 87

ALLEGATO

RIPARTO PER IL 1995 DEL FONDO NAZIONALE
PER LA MONTAGNA LEGGE N. 97/1994, ART. 2

Regione	A Parametri di riparto ex art 2, c 5 (%)	B Parametri di riparto ex art 25, c 2 (%)	C Assegnazione (mld lire)
Piemonte	8,79	11,50	5,750
Valle d'Aosta	1,24	—	—
Lombardia	7,48	9,78	4,891
P.A. Bolzano	3,67	—	—
P.A. Trento	2,75	—	—
Veneto	3,84	5,02	2,512
Friuli-Venezia Giulia	2,62	—	—
Liguria	2,66	3,49	1,743
Emilia-Romagna	4,34	5,68	2,841
Toscana	5,96	7,79	3,897
Umbria	2,84	3,71	1,855
Marche	3,55	4,64	2,320
Lazio	4,20	5,50	2,748
Abruzzo	6.74	8.81	4.407
Molise	2,55	3,34	1,671
Campania	7,52	9,84	4,919
Puglia	2,51	3,28	1,640
Basilicata	4,87	6,37	3,184
Calabria	8,59	11,24	5,622
Sicilia	6,24	—	—
Sardegna	7,05	—	—
Totale	100,00	100,00	50,000

96A3076

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE E MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 23 febbraio 1996, n. 1408.

Programmazione, approvazione e autorizzazione dei piani di sviluppo aeroportuale e delle opere da realizzare in ambito aeroportuale (decreto-legge 28 giugno 1995, art. 1, comma 6, convertito nella legge 3 agosto 1995, n. 351).

La Direzione generale dell'aviazione civile (Ministero dei trasporti e della navigazione) e la Direzione generale del coordinamento territoriale (Ministero dei lavori pubblici) hanno concordato il seguente atto di indirizzo, relativo all'oggetto.

Premessa.

Gli impianti e le opere aeroportuali sono parte integrante del sistema dei trasporti e, pertanto, sono elemento essenziale e qualificante dell'intero assetto del territorio. Ciò comporta l'esigenza che la programmazione degli impianti (da parte della Direzione generale dell'aviazione civile) sia effettuata nel rispetto delle indicazioni della programmazione relativa al sistema dei trasporti, nel suo complesso; e che siano assicurati la corretta articolazione territoriale dei singoli interventi e l'inserimento dell'intero sistema nell'ambito dell'assetto del territorio (da parte della Direzione generale del coordinamento territoriale).

Il «quadro di riferimento» per la programmazione del settore appare complesso, in relazione alla stessa natura del sistema dei trasporti, destinato ad interconnettere i centri di attività distribuiti sul territorio, che non è solo quello nazionale.

Infatti il «sistema» trova, innanzitutto, un preciso riferimento nella programmazione e pianificazione comunitaria, ed in particolare nel più ampio sistema delle reti transeuropee, settore questo di pregnante rilievo ai fini dell'integrazione socio-economica a livello europeo; come espressamente indicato nel «Programma Europa 2000 plus - Cooperazione in materia di assetto del territorio europeo».

La programmazione aeroportuale deve, poi, trovare una sua corretta collocazione nell'ambito dello stesso piano generale dei trasporti, articolato in piani di settore (viabilità, ferrovie, sistemi portuali, trasporto marittimo e idroviario, sistema aeroportuale, interporti, mobilità urbana), per l'ovvia esigenza di organizzare razionalmente connessioni, interazioni, scambi.

Il complesso sistema, infine, deve — come si è detto — inserirsi correttamente nell'assetto del territorio: e ciò per l'esigenza, rilevata anche dal CIPET nella delibera del 30 giugno 1993, che «le localizzazioni degli interventi proposti dal piano generale dei trasporti risultino compatibili con un equilibrato sviluppo del territorio»; di «correlare la programmazione di un settore, pur di indubbia rilevanza, come quello dei trasporti, con le strategie più complessive concernenti l'assetto territoriale a livello nazionale»; di realizzare «una integrazione della politica dei trasporti con quella del territorio ... in quanto risulta evidente che i trasporti non possono più considerarsi una variabile indipendente dell'assetto del territorio.».

Le indicazioni del CIPET appaiono estremamente puntuali; e di esse dovrà tenersi debito conto. Ai fini dell'integrazione territoriale, del resto, l'art. 1, comma 6, della legge n. 351/1995 prevede esplicitamente una intesa ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 tra le due amministrazioni interessate; e il Ministero dei lavori pubblici, in particolare, è tenuto ai sensi dello stesso art. 81 ad esercitare la funzione di indirizzo e coordinamento e ad identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio. Inoltre, per l'esercizio della funzione ed il raggiungimento dell'intesa, il Ministero dei lavori pubblici è l'unico organo statale dotato di esperienza specifica; ma soprattutto, ha costituito l'Osservatorio per il monitoraggio dei fenomeni di trasformazione territoriale, strumento indispensabile per la conoscenza del territorio e dei suoi problemi che, con il supporto tecnico dell'ENEA, è ormai una realtà operante, sia pure non ancora a pieno regime.

A. *Programmazione dell'attività di infrastrutturazione aeroportuale.*

1. La Direzione generale dell'aviazione civile provvede alla programmazione, al coordinamento e al controllo dell'attività di infrastrutturazione aeroportuale nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995 convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 216, del decreto ministeriale 14 febbraio 1994, n. 543, e della legge 3 agosto 1995, n. 351.

2. Per assicurare l'inquadramento della programmazione aeroportuale nelle linee fondamentali dell'assetto del territorio, la D.G.A.C. promuove intese con la Direzione generale del coordinamento territoriale, anche chiedendo la convocazione di conferenze di servizi, ogni qualvolta risulti necessario o opportuno l'esame contestuale di interessi primari delle amministrazioni statali o degli enti locali.

B. *Piani di sviluppo aeroportuale.*

1. La Direzione generale dell'aviazione civile provvede, nel rispetto degli obiettivi di interesse generale nel settore del trasporto aereo e delle infrastrutture aeronautiche, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio e della pianificazione comunitaria, a fissare le linee strategiche per la definizione dei piani di sviluppo aeroportuale di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito nella legge 3 agosto 1995, n. 351. Tali

piani indicano, per l'intero ambito aeroportuale o per le aree comunque interessate, la distribuzione delle opere e dei servizi, sia pubblici che privati previsti, il quadro di consistenza delle opere e la loro compatibilità con i vincoli aeronautici, i tempi di attuazione, il programma economico-finanziario; e possono prevedere la definizione edilizia delle opere e dei manufatti compresi nel perimetro interessato.

2. Per la definizione dei piani di sviluppo aeroportuale gli Enti di Stato operanti sull'aeroporto, nonché tutti i concessionari di attività aeroportuali e l'Ente nazionale di assistenza al volo comunicano i propri programmi organizzativi connessi con lo sviluppo infrastrutturale ed operativo dell'aeroporto, alle relative società di gestione totale aeroportuali.

Esse coordinano con le rispettive Direzioni circoscrizionali (D.C.A.) lo sviluppo di proposte di piano che vengono trasmesse alla Direzione generale dell'aviazione civile. Le DD.CC.AA. in particolare coordinano anche le richeste degli Enti di Stato e dell'E.N.A.V.

Per gli aeroporti ove non sono presenti società concessionarie di gestione totale aeroportuale, tutte le richieste devono essere inoltrate alla locale D.C.A. che, dopo averle vagliate anche con la collaborazione delle società a gestione parziale, provvede alla definizione di una proposta coordinata di piano e la invia alla D.G.A.C.

3. La Direzione generale dell'aviazione civile, verificata la coerenza dei programmi con gli obiettivi di programmazione settoriale, li elabora unitamente e approva in linea tecnica il progetto del piano di sviluppo aeroportuale, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, della legge n. 351/1995.

Il progetto, approvato in conformità delle vigenti disposizioni legislative, è sottoposto, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, che provvederà a trasmetterlo alla regione, alla provincia e al comune o ai comuni interessati. Il Ministero dei lavori pubblici promuove l'intesa con la regione interessata, accerta il rispetto delle linee fondamenti dell'assetto del territorio e rilascia il provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, eventualmente indicando limiti e prescrizioni; ovvero lo restituisce per la rielaborazione.

La D.G.A.C. può chiedere alla Direzione generale del coordinamento territoriale la convocazione di una conferenza di servizi in ogni fase del processo per la realizzazione dell'opera, a partire da quella propedeutica della impostazione; ed in particolare quando intende acquisire pareri, nulla osta e simili, previsti dall'ordinamento vigente, di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli.

4. Il progetto del piano di sviluppo aeroportuale è corredato, essenzialmente:

a) da una relazione tecnico-amministrativa che illustri le principali caratteristiche dell'intervento progettato, il rapporto con le linee fondamentali dell'assetto del territorio, con la programmazione statale e comunitaria nel settore dei trasporti, con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e con la normativa vincolistica nonché i dati circa la situazione proprietaria delle aree;

b) dalle planimetrie progettuali nelle scale idonee ad una corretta rappresentazione dell'intervento;

c) dai pareri, visti e nulla osta eventualmente necessari;

d) da elementi relativi alle risorse disponibili o prevedibili per la realizzazione dell'opera.

5. Il procedimento per l'autorizzazione del piano di sviluppo aeroportuale e il relativo provvedimento ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, comprendono la valutazione di impatto ambientale (VIA), ove richiesta ai sensi delle norme vigenti. Ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 l'istruttoria tecnica è effettuata unitamente sulla base di accordi procedimentali promossi dal Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Il piano di sviluppo aeroportuale, autorizzato ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, comporta automatica variante agli strumenti urbanistici vigenti, nonché dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dell'opera nel suo complesso.

Ai sensi del menzionato art. 1, comma 6, della legge n. 351/1995 la compatibilità urbanistica e l'autorizzazione ad iniziare i lavori riguarda anche le singole opere inserite nel piano approvato; per gli interventi che non risultano inseriti in detto piano è necessario il provvedimento autorizzativo ex art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, da rilasciare sulla base del progetto esecutivo o definitivo.

7. Eventuali varianti, modifiche o integrazioni al piano di sviluppo aeroportuale sono approvate e autorizzate con lo stesso procedimento.

C. *Attuazione dei piani di sviluppo aeroportuale.*

1. Le società concessionarie, ai fini della realizzazione delle previsioni del piano di sviluppo aeroportuale, trasmettono periodicamente alla Direzione generale dell'aviazione civile il programma degli interventi compresi nel piano relativi ad un periodo generalmente di tre anni. Tale programma precisa tempi e modi della realizzazione e contiene un piano finanziario che dimostri la disponibilità delle risorse occorrenti. Al programma sono allegati i progetti esecutivi o definitivi delle eventuali opere che non sono state autorizzate, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, in sede di piano di sviluppo aeroportuale, tali progetti sono trasmessi alla Direzione generale del coordinamento territoriale ai fini dell'autorizzazione di cui al menzionato art. 81 della D.G.A.C.

2. La Direzione generale dell'aviazione civile, ai sensi dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, approva il programma delle opere da eseguire nel triennio e lo trasmette alla DI.CO.TER. certificando la rispondenza del programma al piano approvato.

D. *Singole opere da eseguire negli aeroporti non inserite in piani già approvati.*

1. Le opere e i manufatti che, nel piano di sviluppo aeroportuale autorizzato ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, non sono state inserite, nonché quelli da realizzare in assenza di un piano di sviluppo aeroportuale approvato, sono autorizzate come specificato nei punti successivi.

2. Gli enti statali e i concessionari, le società di gestione parziale e tutti gli operatori abilitati, a norma di legge, ad operare nell'ambito del sedime aeroportuale anche mediante l'esecuzione di manufatti e opere — sempreché questi non siano già stati approvati ed autorizzati — inviano alla Direzione generale dell'aviazione civile per l'approvazione in linea tecnica i relativi progetti, corredati da tutti gli elementi necessari a valutare la loro compatibilità con gli obiettivi della programmazione di settore ed accompagnati dal parere favorevole della competente Direzione circoscrizionale aeroportuale. Anche l'Ente nazionale di assistenza al volo invia alla Direzione generale dell'aviazione civile i progetti di propria competenza, accompagnati dal parere favorevole della D.C.A. e della società di gestione totale. Tutti i soggetti operanti sugli aeroporti a gestione totale attivano il procedimento di approvazione tramite la locale società di gestione e la D.C.A. nei modi indicati nel presente punto. Nello stesso modo operano le società di gestione totale che hanno in corso la progettazione o l'approvazione dei piani di sviluppo.

3. La Direzione generale dell'aviazione civile trasmette (ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977) il progetto approvato alla DI.CO.TER. che, accertata la conformità con le prescrizioni urbanistiche o comunque, la compatibilità con l'assetto del territorio, emette il provvedimento autorizzativo.

4. La Direzione generale dell'aviazione civile può in ogni caso, qualora ne ravvisi l'opportunità, chiedere alla Direzione generale del coordinamento territoriale di indire una conferenza di servizi per un esame congiunto degli interessi coinvolti o per l'acquisizione di pareri, nulla osta e simili.

E. *Opere minori.*

1. Le opere e gli interventi minori ricadenti nel sedime aeroportuale che, ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive integrazioni e modifiche, nonché della circolare del Ministero dei lavori pubblici 30 luglio 1985, n. 3356/25, possono essere considerate opere interne e che sono subordinate a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993 e seguenti, devono essere descritte negli appositi elaborati previsti dalla legge n. 47/1985 e preventivamente approvati dalla D.C.A. locale. Gli elaborati devono contenere una relazione firmata da un tecnico qualificato e abilitato che attesti la conformità delle opere da realizzare alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, alle raccomandazioni e disposizioni vigenti sul territorio ed in campo aeroportuale. Gli elaborati, vistati dalla D.C.A., dovranno essere inviati in duplice copia alla D.G.A.C. ed in unica copia alla locale società di gestione totale, al comune interessato per territorio, alla regione ed alla DI.CO.TER.

2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lettere *b), c)* e all'art. 7 della legge 25 marzo 1962, n. 94, che non siano compresi nelle categorie di cui al citato art. 26 della legge n. 47/1985 e successive integrazioni, le amministrazioni procedenti trasmettono agli enti indicati al punto 1 il progetto, nonché l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977. Trascorsi novanta giorni senza che il provvedimento richiesto sia stato emesso, l'istanza si intende accolta, a meno che uno degli enti in questione contesti la natura di opera di manutenzione ordinaria o straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo.

F. *Indirizzi finali.*

1. Nessuna opera da realizzare sul sedime aeroportuale, che non risulti inserita nei piani di sviluppo aeroportuali approvati secondo la presente circolare, può essere iniziata se il relativo progetto non è stato approvato in linea tecnica dalla Direzione generale dell'aviazione civile, e autorizzato, ai sensi del predetto art. 81, nei modi indicati nella presente circolare.

2. Il procedimento per l'autorizzazione ed il relativo provvedimento ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, a richiesta della Direzione generale dell'aviazione civile, possono comprendere gli aspetti di cui al punto 5 della lettera *B*, anche per gli interventi non costituenti piani di sviluppo aeroportuale, sulla base degli accordi procedimentali, di cui allo stesso punto 5.

3. Il presente atto di indirizzo potrà essere modificato attraverso l'accordo delle Direzioni interessate. Esso sarà, comunque, riesaminato — ove risultasse necessario — dopo l'entrata in vigore del regolamento per la disciplina procedimentale dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per adeguarlo alla nuova normativa.

Il direttore generale dell'aviazione civile
PUGLIESE

Il direttore generale del coordinamento territoriale
CEMPELLA

96A3079

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 144, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse e per gli accertamenti da parte del CIPE».

Il decreto-legge 20 marzo 1996, n. 144, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse e per gli accertamenti da parte del CIPE» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 22 marzo 1996.

96A3114

Mancata conversione del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145, recante: «Contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali».

Il decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145, recante: «Contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 69 del 22 marzo 1996.

96A3115

Mancata conversione del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonché interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale».

Il decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare taluni colegamenti aerei, nonché interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 22 marzo 1996.

96A3116

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sospensione e sostituzione del commissario della S.a.s. Cartiere di Tolentino, in amministrazione straordinaria

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro 9 maggio 1996 l'avv. Basilio Cupaiolo è stato sospeso dall'incarico di commissario della S.a.s. Cartiere di Tolentino.

Nella predetta procedura di amministrazione straordinaria è stato nominato commissario in sostituzione dell'avv. Basilio Cupaiolo e per un periodo non superiore a dodici mesi l'avv. Antonio Cospito, nato a Rotondella (Matera) l'11 luglio 1932.

96A3080

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione rilasciata alla società «Audit - Account S.r.l.», in Benevento.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di revisone, rilasciata con decreto interministeriale 30 novembre 1982 alla società «Audit - Account S.r.l.», con sede in Benevento, è stata sospesa per la durata di mesi tre, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.

96A3117

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 maggio 1996

Dollaro USA	1552,29
ECU	1904,19
Marco tedesco	1010,48
Franco francese	298,55
Lira sterlina	2347,06
Fiorino olandese	903,97
Franco belga	49,158
Peseta spagnola	12,121
Corona danese	261,79
Lira irlandese	2421,73
Dracma greca	6,384
Escudo portoghese	9,835
Dollaro canadese	1131,65
Yen giapponese	14,484
Franco svizzero	1229,54
Scellino austriaco	143,61
Corona norvegese	235,53
Corona svedese	229,63
Marco finlandese	328,94
Dollaro australiano	1238,26

96A3192

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa «Stalla sociale di Castelnuovo Bocca d'Adda», in Castelnuovo Bocca d'Adda.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1996 il p.a. sig. Andrea Gruppi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Stalla sociale di Castelnuovo Bocca D'Adda», con sede in Castelnuovo Bocca D'Adda (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 marzo 1987 in sostituzione del dott. Lino Gruppi, deceduto, a completamento della terna.

96A3081

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Serracapriola

La giunta della regione Puglia con atto n. 1197 del 2 aprile 1996, esecutivo a norma di legge, ha approvato, per le motivazioni e considerazioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Serracapriola (Foggia), concernente la realizzazione di un piano per insediamenti produttivi.

96A3085

GIONE UMBRIA

lurre ed a mettere in vendita le acque » e «Antiche sorgenti Umbre - Fabia» in

›sidente della giunta regionale n. 288 del 3 ni S p.a., con sede in Roma, via Fiume Giallo Gemini (Terni), è stata autorizzata a produrre que minerali naturali denominate «Sangemini» ›re - Fabia», nel tipo liscio e addizionata di tenitori della capacità di cl 25, 50, 75, 100, 150 ue macchine monostadio Sipa mod. ECS 40 e a le due linee di confezionamento plastica.

RSITÀ DI MILANO

posti di professore di ruolo da coprire mediante trasferimento

'etti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, reto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano, sono vacanti quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare· M09A «pedagogia generale», per la disciplina «psicopedagogia».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sede di Milano:

settore scientifico-disciplinare: B01B «fisica», per la disciplina «fisica biologica»;

settore scientifico-disciplinare: D01A «paleontologia e paleoecologia», per la disciplina «paleontologia stratigrafica».

Facoltà di medicina veterinaria:

settore scientifico-disciplinare: E01C «biologia vegetale applicata», per la disciplina di «botanica veterinaria».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento, del docente chiamato, solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A3118

SANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA *«già Etruria»*
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	- annuale	L. 385.000
		- semestrale	L. 211.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	- annuale	L. 72.500
		- semestrale	L. 50.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	- annuale	L. 216.000
		- semestrale	L. 120.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	- annuale	L. 72.000
		- semestrale	L. 49.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	- annuale	L. 215.500
		- semestrale	L. 118.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	- annuale	L. 742.000
		- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189